

---

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 febbraio 2012, n. 9/28

**Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici. Approvazione documenti del gruppo di lavoro interassessoriale.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 15/17 del 13 aprile 2010, con la quale si è deciso di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale deputato all'elaborazione della disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici.

L'Assessore evidenzia che nell'ottica di semplificazione, efficienza ed armonizzazione dei processi di acquisto dei beni e servizi e del contenimento della spesa, si è reso opportuno elaborare una disciplina unica per tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, evitando inutili duplicazioni.

Al fine di attivare la massima collaborazione interassessoriale attraverso l'apporto di competenze differenti che consentissero di far emergere le variegate esigenze di acquisto di tutta l'Amministrazione regionale, nella predetta deliberazione sono stati definiti i criteri e le modalità per la costituzione del gruppo di lavoro, stabilendo che il coordinamento del medesimo sarebbe stato affidato al Servizio Provveditorato della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.

In attuazione di detta deliberazione, la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, dopo aver richiesto a ciascuna Direzione generale dell'Amministrazione di individuare un proprio componente effettivo e uno supplente, ha formalmente costituito il gruppo di lavoro con la determinazione prot. n. 22610 Rep. n. 1076 del 27 maggio 2010.

A partire dal mese di giugno 2010, il gruppo di lavoro ha dato avvio alle attività stabilendo, attesa la numerosità dei componenti e la complessità delle problematiche da affrontare, di suddividersi in due sottogruppi: uno dedicato alla elaborazione della disciplina per il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e di servizi e uno dedicato all'istituzione, tenuta e

gestione dell'elenco di operatori economici, interessati alla fornitura di beni e servizi alla Regione Autonoma della Sardegna.

Nello svolgimento dei lavori il gruppo interassessoriale, dopo aver analizzato i provvedimenti già adottati da alcune Direzioni generali dell'Amministrazione, ha proseguito con l'implementazione degli stessi, adeguandoli anche alle continue modifiche legislative intervenute nel periodo.

Da ultimo, avendo concluso il gruppo le proprie attività, i documenti elaborati sono stati trasmessi in visione a tutte le Direzioni generali con nota di prot. n. 37296 del 4 ottobre 2011, per eventuali osservazioni, delle quali si è tenuto conto per la redazione della versione definitiva di tali documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone l'approvazione della Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici, così come predisposta dal gruppo di lavoro interassessoriale, che consta di due distinti documenti denominati come segue:

a) disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici, allegato alla presente deliberazione come Allegato A;

b) albero merceologico, allegato alla presente deliberazione come Allegato B.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

#### Delibera

- di approvare il documento contenente la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici, così come predisposta dal gruppo di lavoro interassessoriale, secondo i due allegati sotto riportati:

a) disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici, allegato alla presente deliberazione come Allegato A;

b) albero merceologico, allegato alla presente deliberazione come Allegato B;

- di dare atto che le disposizioni contenute nei suddetti documenti entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS e sostituiscono tutti i provvedimenti che disciplinano gli acquisti in

economia di beni e servizi vigenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

- di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la loro applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale  
Massidda  
Il Presidente  
Cappellacci

Allegato A. Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

**Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'elenco degli operatori economici.**

#### Sommario

##### Parte I

- Art. 1 Oggetto e fonti normative
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Modalità di acquisizione in economia
- Art. 4 Limiti di applicazione (importi, clausola di adeguamento, divieto di frazionamento)
- Art. 5 Responsabile del procedimento
- Art. 6 Procedura in amministrazione diretta
- Art. 7 Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario
- Art. 8 Indagine di mercato
- Art. 9 Affidamento diretto
- Art. 10 Altre procedure di acquisizione
- Art. 11 Congruità dei prezzi
- Art. 12 Procedura di selezione e aggiudicazione
- Art. 13 Modalità di conclusione dei contratti
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Pagamenti
- Art. 16 Mezzi di tutela
- Art. 17 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 18 Sostenibilità ambientale

##### Parte II

- Art. 19 Finalità e oggetto
- Art. 20 Ambito di applicazione
- Art. 21 Soggetti ammessi
- Art. 22 Struttura dell'elenco
- Art. 23 Modalità di iscrizione
- Art. 24 Durata dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco da parte degli operatori economici
- Art. 25 Verifica del possesso dei requisiti
- Art. 26 Selezione degli operatori economici da consultare
- Art. 27 Cause di sospensione dall'elenco
- Art. 28 Cause di cancellazione dall'elenco
- Art. 29 Pubblicità
- Art. 30 Trattamento dei dati personali

##### Parte III

- Art. 31 Disposizioni transitorie

Art. 32 Entrata in vigore

## PARTE I

### ART. 1

#### OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente atto disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e di servizi da parte dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito "Codice dei contratti") e del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito "Regolamento").

2. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione i principi del "Codice dei contratti" e del "Regolamento", della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" e del codice civile.

3. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti in economia avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e dei principi sul procedimento amministrativo.

### ART. 2

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto si applica alla Presidenza e a tutti gli Assessorati dell'Amministrazione.

### ART. 3

#### MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguite mediante:

- amministrazione diretta;
- cottimo fiduciario;
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario;
- affidamento diretto.

2. Nell'amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione.

3. Nel cottimo fiduciario, le acquisizioni di o servizi avvengono mediante affidamento a terzi, selezionati tramite l'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna, di seguito denominato "Elenco", ovvero tramite indagine di mercato.

4. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione

diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente atto.

5. L'affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dall'articolo 9.

6. Il ricorso all'affidamento in economia è inoltre consentito nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

### ART. 4

#### LIMITI DI APPLICAZIONE (IMPORTI, CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO)

1. Le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle voci di spesa di cui all'allegato denominato "Allegato B - Albero merceologico". Nessuna acquisizione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia.

2. Tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 248 del Codice dei contratti.

### ART. 5

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni procedimento finalizzato all'acquisizione di beni o servizi in economia è nominato un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il Dirigente competente per materia avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti ai sensi dell'articolo 12 del presente atto.

### ART. 6

#### PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi che si dovessero rendere necessari, nel rispetto del presente atto e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

### ART. 7

#### PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per l'acquisizione di servizi o forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti, e comunque entro il limite indicato all'articolo 4, comma 1 del presente

atto, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. I soggetti economici sono individuati tramite l' "Elenco" degli operatori economici previsto dalla parte seconda del presente atto o, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato all' articolo 8 "Indagine di mercato".

4. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell' oggetto del contratto.

5. Le condizioni dell' affidamento sono indicate nella lettera di invito.

#### ART. 8

##### INDAGINE DI MERCATO

1. Per l' esecuzione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento procede attraverso indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici non iscritti nell' apposita sezione dell' Elenco nei seguenti casi:

a) non esistono operatori economici iscritti in Elenco nella categoria oggetto dell' affidamento;

b) vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria merceologica di interesse per cui risulta necessario estendere la consultazione anche ad operatori economici non iscritti all' Elenco;

c) nessuno degli operatori iscritti nell' Elenco risulta disponibile alla fornitura di beni o servizi nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta.

2. L' indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale dell' Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di ridurre tale termine nei casi adeguatamente motivati. L' avviso contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad effettuare la fornitura o ad eseguire il servizio.

#### ART. 9

##### AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all' articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso l' affidamento diretto ad un operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Nell' ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona l' operatore tra quelli iscritti nell' Elenco, salvo quanto disposto dall' articolo 26, comma 8, lettere a) e c) del presente atto, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, congruità economica e di motivare le ragioni della propria scelta.

#### ART. 10

##### ALTRE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

1. La procedura di acquisto di beni e servizi in economia può essere condotta anche avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante l' utilizzo di documenti informatici, ai sensi dell' articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti.

2. La stazione appaltante può avvalersi del mercato elettronico, inteso come l' insieme delle procedure che consentono di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati, per effettuare acquisti di beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all' interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati.

3. In tali casi la stazione appaltante può avvalersi del mercato elettronico realizzato dall' Amministrazione regionale stessa, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA" o di quelli realizzati da altre Amministrazioni pubbliche previo convenzionamento con esse.

#### ART. 11

##### CONGRUITÀ DEI PREZZI

1. L' accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate quali richieste a mezzo fax e e-mail, consultazione di siti internet specializzati.

2. Ai fini dell' accertamento della congruità dei prezzi la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di altre amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti.

#### ART. 12

##### PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE

1. Per gli affidamenti in economia agli operatori economici selezionati secondo le modalità previste nei precedenti articoli, è trasmessa lettera d' invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per definire l' entità e le modalità di esecuzione degli interventi.

2. La lettera d' invito indica:

a) l' oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e i prezzi unitari e/o a corpo massimi previsti;

b) le eventuali garanzie richieste;

c) le modalità, i termini per la presentazione delle offerte, l' indirizzo al quale dovranno pervenire e il periodo di validità in giorni delle stesse;

d) la qualità, le modalità e il termine per l' esecuzione della prestazione;

e) la misura delle penali;

f) le modalità e i termini di pagamento;

g) l' obbligo per l' offerente di dichiarare nell' offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi

e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

h) i requisiti richiesti all'operatore economico da attestarsi mediante apposita dichiarazione;

i) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l'eventuale relativa ponderazione;

j) l'eventuale precisazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida;

k) il nominativo del responsabile del procedimento;

l) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;

m) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione;

n) il numero del codice identificativo gara;

o) l'informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

p) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento.

3. La lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici tramite raccomandata A/R o tramite fax o per via elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La data di trasmissione dell'invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti.

4. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte.

#### ART. 13

#### MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata e riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

2. Il contratto è stipulato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti.

#### ART. 14

#### GARANZIE

1. Per le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente atto, le cauzioni provvisorie e definitive possono essere previste, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti, tenendo conto della tipologia o della natura della prestazione.

#### ART. 15

#### PAGAMENTI

1. La liquidazione di ogni importo avviene a seguito di presentazione di regolare fattura nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione se nominato.

#### ART. 16

#### MEZZI DI TUTELA

1. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

#### ART. 17

#### PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

1. L'esito delle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture è comunicato ai sensi dell'articolo 79 del Codice dei contratti, anche attraverso modalità semplificate quali fax e e-mail, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Gli affidamenti di servizi e forniture sono altresì soggetti a comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La data di stipulazione del contratto è comunicata agli operatori economici invitati alla procedura.

#### ART. 18

#### SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia avvengono, per quanto possibile, con modalità che privilegino forniture di beni e servizi a ridotto impatto ambientale.

#### PARTE II

#### ART. 19

#### FINALITÀ E OGGETTO

1. La presente parte disciplina l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'Elenco di operatori economici, di seguito "Elenco", interessati alla fornitura di beni e servizi alla Regione Autonoma della Sardegna, di seguito "Amministrazione", ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.

2. L'Elenco è istituito presso la Direzione generale enti locali e finanze.

#### ART. 20

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Amministrazione ricorre all'Elenco per individuare gli operatori economici ai quali affidare la fornitura di beni e servizi in economia nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal presente atto.

2. L'Elenco può essere utilizzato dall'Amministrazione anche al fine di individuare gli operatori economici cui aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei contratti.

#### ART. 21

##### SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

#### ART. 22

##### STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'Elenco è diviso nelle seguenti sezioni:

- a) fornitori di beni;
- b) prestatori di servizi.

2. Ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche individuate dall'Amministrazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze identificate per descrizione, di cui all'Allegato 1 al presente atto.

3. Ciascun operatore economico può richiedere l'iscrizione per una o più sezioni, una o più categorie/sottocategorie dell'Elenco per le quali sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei contratti.

#### ART. 23

##### MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione all'Elenco utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Ogni domanda presentata mediante modalità differenti è inammissibile.

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e contiene tutte le informazioni richieste agli operatori economici nei questionari presenti sul sito istituzionale.

3. Al termine della procedura on-line il sistema genera automaticamente la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell'operatore economico nelle forme previste dalla legge e da inviare all'Amministrazione in formato elettronico.

4. Gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che i dati e le informazioni fornite al momento dell'iscrizione corrispondono al vero.

5. L'iscrizione nell'Elenco decorre dalla data di invio della domanda di iscrizione, di cui ai commi precedenti.

6. Le informazioni fornite sono utilizzate dall'Amministrazione per l'individuazione degli operatori eco-

nomici da consultare nei casi previsti dall'articolo 26.

#### ART. 24

##### DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'iscrizione all'Elenco non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2.

2. Ciascun operatore economico iscritto all'Elenco, pena l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 27 e 28, è tenuto a:

a) aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 38 del Codice dei contratti, del fatturato risultante dai bilanci approvati e ogni altro elemento influente ai fini dell'iscrizione all'Elenco, mediante dichiarazione sostitutiva da rendere entro trenta giorni dal verificarsi della variazione intervenuta;

b) aggiornare, entro trenta giorni, la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti che non siano influenti ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco;

c) dichiarare annualmente, qualora non sia intervenuto nessun aggiornamento di cui alle precedenti lettere a) e b), che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati forniti al momento dell'iscrizione o rispetto all'ultimo aggiornamento degli stessi; in tale caso l'operatore presenta la dichiarazione entro i trenta giorni successivi;

d) dichiarare, in sede di presentazione di eventuali offerte, che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati forniti al momento dell'iscrizione o rispetto all'ultimo aggiornamento degli stessi.

3. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, di richiedere un aggiornamento dei dati compilati in fase di iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di valutazione in qualsiasi momento.

5. Al termine della procedura on-line il sistema genera automaticamente la richiesta di aggiornamento e/o la relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell'operatore economico nelle forme previste dalla legge e da inviare all'Amministrazione in formato elettronico.

#### ART. 25

##### VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione, su un campione non inferiore al 10% degli operatori economici iscritti.

2. L'Amministrazione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione o dell'aggiornamento dei dati.

3. L'Amministrazione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore

economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di fornitura di beni o servizi, fatto salvo il caso in cui l'operatore sia stato oggetto di una precedente verifica nell'arco dei sei mesi antecedenti l'aggiudicazione o l'affidamento.

#### ART. 26

#### SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE

1. Nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale, l'individuazione degli operatori economici da consultare, avviene mediante sorteggio tra i soggetti iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Il sorteggio è gestito mediante procedura informatizzata con modalità tali da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori economici - risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco - e l'entità e la tipologia del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il responsabile del procedimento, prima dell'indizione della procedura negoziata o del cottimo fiduciario, procede:

a) all'individuazione della categoria merceologica relativa al bene o servizio da acquisire;

b) alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti necessari per la procedura di cui trattasi;

c) alla definizione del numero degli operatori economici da sorteggiare;

d) al sorteggio, nel numero definito, degli operatori economici da consultare tra quelli iscritti nell'Elenco in possesso dei requisiti indicati.

4. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure, il sistema informatico tiene traccia di tutti i sorteggi effettuati.

5. Nell'ipotesi di cottimo fiduciario previsto nell'articolo 125 del Codice dei contratti, il numero minimo di operatori da sorteggiare è pari a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella categoria merceologica individuata.

6. Nell'ipotesi di procedura negoziata prevista nell'articolo 57 del Codice dei contratti, il numero minimo di operatori da sorteggiare è pari a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella categoria merceologica individuata.

7. Nell'ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore, tra quelli iscritti nell'Elenco in possesso dei requisiti indicati, avvalendosi del sistema del sorteggio ovvero scegliendolo discrezionalmente, fermo restando il dovere di rispettare il criterio rotativo, il principio di congruità economica e motivando le ragioni della propria scelta.

8. L'Amministrazione ha comunque la facoltà di:

a) invitare soggetti non iscritti nell'Elenco, nei casi previsti dall'articolo 8 "Indagine di mercato";

b) prescindere dal criterio del sorteggio, invitando tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica og-

getto dell'acquisizione, quando risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;

c) procedere ad affidamenti diretti nei confronti di operatori non iscritti nell'Elenco quando la fornitura e/o il servizio da acquisire abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di soggetti specifici, per la particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, per l'elevato grado di specializzazione richiesto nonché per la necessità di particolari forniture di materiali/servizi protetti da brevetti di privativa industriale.

#### ART. 27

#### CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO

1. L'Amministrazione dispone la sospensione di un operatore economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

a) in caso di mancato aggiornamento previsto nell'articolo 24, comma 2, lettera a), emerso in sede di verifica, per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;

b) in caso di tardivo aggiornamento di cui all'art. 24, comma 2, lettera a), emerso in sede di verifica, per un periodo pari a tre mesi;

c) in caso di mancato o tardivo aggiornamento di cui all'art. 24, comma 2, lettera b), emerso in sede di verifica, per un periodo pari ad un mese e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;

d) in caso di mancata dichiarazione annuale di cui all'art. 24, comma 2, lettera c), per un periodo pari a tre mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;

e) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell'articolo 38 del Codice dei contratti, risultante dalla dichiarazione dell'operatore economico, fino all'avvenuta riacquisizione dei requisiti mancanti.

2. Ogni responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale enti locali e finanze, l'eventuale verificarsi dei casi di sospensione di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento di sospensione è assunto dalla Direzione generale enti locali e finanze e comunicato per iscritto all'operatore interessato.

#### ART. 28

#### CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione all'Elenco, nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di forniture di beni e servizi;

b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;

c) mancata fornitura, debitamente accertata, dei beni e/o servizi commissionati in assenza di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore;

d) tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative e/o quantitative nella fornitura di beni e/o servizi

acquistati;

e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;

f) la risoluzione del contratto per inadempimento;

g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata dall'Amministrazione;

h) mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure.

2. Il responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale enti locali e finanze il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.

3. La Direzione generale Enti locali e finanze informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, di norma mediante posta elettronica certificata o tramite fax, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, l'Amministrazione si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.

4. La cancellazione è altresì disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico.

5. Il provvedimento di cancellazione è assunto dalla Direzione generale Enti locali e finanze e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

6. La cancellazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.

#### ART. 29

#### PUBBLICITÀ

1. L'avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale e integralmente sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le comunicazioni successive sono effettuate mediante il sito istituzionale o mediante comunicazione diretta con gli interessati.

2. I nominativi degli operatori economici iscritti in

Elenco non sono resi pubblici, fatti salvi i casi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 30

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti dall'Amministrazione regionale per effetto di questo atto sono utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici nonché ai fini dell'esperienza delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'operatore aggiudicatario di cottimi fiduciari e/o procedure negoziate.

2. I dati sono raccolti e trattati dall'Amministrazione regionale sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

#### PARTE III

#### ART. 31

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dell'attivazione dell'Elenco, il responsabile del procedimento può utilizzare gli elenchi di operatori economici in uso nell'Amministrazione regionale o procedere attraverso indagine di mercato.

2. Nelle more dell'implementazione della piattaforma informatica per la gestione dell'Elenco, l'Amministrazione ha la facoltà di acquisire soluzioni informatiche temporanee idonee a consentire l'immediata attivazione dell'Elenco nel rispetto dei principi generali descritti nella parte II del presente atto.

#### ART. 32

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS e sostituiscono tutti i provvedimenti che disciplinano gli acquisti in economia di beni e servizi vigenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.



Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

**ALBERO MERCEOLOGICO**

<b>I livello</b>	<b>II livello</b>	<b>III livello</b>
	<p>RETI E TELECOMUNICAZIONI</p>	<p>SERVIZI DI MANUTENZIONE RETI PER TRASMISSIONE DATI SERVIZI DI USSIONE E SUFFUTU DI TELI DI TRASMISSIONE DATI SERVIZI DI TELECONFERENZA SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI TELEMATICI SERVIZI DI ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI ARCHITETTURE SOFTWARE PER RETI INTERNET E INTRANET</p>
	<p>DATI</p>	<p>FOTO AEREE, ORTOFOTO, MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DEM) E MODELLO DIGITALE DELLE SUPERFICI (DSM) E DATABASE TERRITORIALI SERVIZIO DI SCAMBIO DI DATI ELETTRONICI SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DI RIPRESE AEREE PER RILEVAZIONE DATI TERRITORIALI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICI</p>
	<p>SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO</p>	<p>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DI APPALTI E FORNITURE ICT SERVIZI DI CONSULENZA IN SISTEMI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEI SISTEMI SERVIZI DI REVISIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI O TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.</p>
<p><b>SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO</b></p>	<p>ARTICOLI DI FARMACIA ARTICOLI SANITARI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA VARIA ESTINTORI (FORNITURA E MANUTENZIONE) SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA</p>	

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

ALBERO MERCEOLOGICO	II livello	III livello
<p><b>MARKETING E COMUNICAZIONE ESTERNA / INTERNA</b></p>	<p><b>ATTREZZATURA DI SALVATAGGIO E DI EMERGENZA</b></p> <p>ATTREZZATURE PER SALA STAMPA</p> <p>BANDIERE</p> <p>CARTA DA GIORNALE, CARTA FABBRICATA A MANO, ALTRA CARTA ED ALTRO CARTONE DEI TIPI UTILIZZATI PER SCOPI GRAFICI</p> <p>LIBRI, OPUSCOLI E PIEGHEVOLI</p> <p>PENNONI</p> <p>QUOTIDIANI, RIVISTE SPECIALIZZATE, PERIODICI E SETTIMANALI</p> <p>SERVIZI DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE</p> <p>SERVIZI DI CONSULENZA PUBBLICITARIA</p> <p>SERVIZI DI MARKETING</p> <p>SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI ED ESPOSIZIONI</p> <p>SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI</p> <p>SERVIZI PROMOZIONALI</p> <p>SERVIZI PUBBLICITARI E DI MARKETING</p> <p>STAMPATI E PRODOTTI AFFINI</p> <p>TROFEI</p> <p>GADGET E ALTRO MATERIALE DI IDENTITA' VISIVA</p>	
<p><b>RISTORAZIONE: ARREDAMENTI, MACCHINARI, MATERIALI E SERVIZI</b></p>	<p>ARTICOLI PER CUCINA (VETTOVAGLIE)</p> <p>ATTREZZATURE PER CUCINE</p> <p>CUCINE DA CAMPO</p> <p>GENERI ALIMENTARI E BEVANDE</p> <p>RISTORAZIONE E CATERING</p>	
<p><b>SERVIZI ALLE SEDI E MATERIALI CONNESSI</b></p>	<p>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO</p> <p>IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>MATERIALI PER IDRAULICA E PER RISCALDAMENTO</p> <p>SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI</p> <p>SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI</p> <p>SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI</p> <p>SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DI EDIFICI</p> <p>SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI MECCANICI DI EDIFICI</p> <p>SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI RISCALDAMENTI CENTRALI</p>	
<p><b>MATERIALE TESSILE E MASSA VESTIARIO</b></p>	<p>SISTEMI DI ALLARME ANTIFURTO</p> <p>SISTEMI DI ALLARME ANTINCENDIO</p> <p>CALZATURE E PELLETERIE</p> <p>MOSTRINE E DISTINTIVI DI GRADO</p> <p>UNIFORMI</p> <p>ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO</p>	

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

## ALBERO MERCEOLOGICO

I livello	II livello	III livello
<p>MEZZI DI TRASPORTO MERCI E PERSONE: ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, SERVIZI E MATERIALI COLLEGATI</p>	<p>INDUMENTI PROTETTIVI E DI SICUREZZA ALTRI ARTICOLI TESSILI (BIANCHERIA VARIA)</p> <p>ACQUISTO</p> <p>NOLEGGIO</p> <p>MANUTENZIONE</p>	<p>AMBULANZE AUTOBOTTI E ALTRI MEZZI ANTINCENDIO AUTOBUS E PULLMAN AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI FUORISTRADA MOTOCICLI, BICICLETTE E SIDECAR MOTOVEDETTE NAVI E NATANTI SIMILI PER TRASPORTO PASSEGGERI O MERCI TRAGHETTI VEICOLI A MOTORE VEICOLI DI SOCCORSO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE PER LA NAVIGAZIONE</p> <p>BICICLETTE LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI PER LA NAVIGAZIONE SU VIE D'ACQUA INTERNE CON EQUIPAGGIO MEZZI SPECIALI (ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE) NOLEGGIO DI AEROMOBILI AD ALA FISSA CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI AEROMOBILI CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI AUTOBUS E PULLMAN CON AUTISTA NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER ACQUE INTERNE CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER ACQUE INTERNE SENZA EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO SENZA EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI ELICOTTERI CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREI CON EQUIPAGGIO NOLEGGIO DI VEICOLI PER TRASPORTO PASSEGGERI CON AUTISTA</p> <p>AUTOLAVAGGIO E SERVIZI AFFINI MEZZI SPECIALI (ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE) RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI RELATIVI ALLE NAVI ED ALTRE ATTREZZATURE SERVIZI DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI SERVIZI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIE PER VEICOLI</p>

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

ALBERO MERCEOLOGICO

II livello	III livello
	SERVIZI DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI, COMPRESO IL MONTAGGIO E L'EQUILIBRATURA
	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOBUS
	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMOBILI
	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CAMION
	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTOCICLI
TRASPORTO FERROVIARIO	PERSONE MERCÌ
TRASPORTO AEREO	PERSONE MERCÌ
PNEUMATICI E PARTI DI RICAMBIO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI	ACCUMULATORI, PILE E BATTERIE PRIMARIE PARTI DI RICAMBIO PER VEICOLI PER TRASPORTO MERCI, FURGONI E AUTOMOBILI PARTI ED ACCESSORI DI AUTOVEICOLI E MOTORI DEI VEICOLI
	PNEUMATICI LEGGERI
	PNEUMATICI PER AUTOBUS
	PNEUMATICI PER AUTOCARRI
	PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI
	PNEUMATICI PER MEZZI AGRICOLI
	PNEUMATICI PER SERVIZI PESANTI
	PNEUMATICI PESANTI
OLI GRASSI E LUBRIFICANTI	BENZINA BENZINA SENZA PIOMBO CARBURANTE DIESEL COMBUSTIBILI PER AUTOTRAZIONE GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) GASOLI GASOLIO PER RISCALDAMENTO LUBRIFICANTI LUBRIFICANTI E RICAMBI PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI LUBRIFICANTI E RICAMBI PER CICLOMOTORI E BICIGLETTE LUBRIFICANTI E RICAMBI PER MEZZI NAVALI LUBRIFICANTI E RICAMBI PER MEZZI SPECIALI (ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE) OLI LUBRIFICANTI E AGENTI LUBRIFICANTI
	SERVIZI DI RACCOLTA DELLA CARTA
	SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
	SERVIZI DI RIMOZIONE DI AMIANTO
	SERVIZI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI, ESCLUSI I RIFIUTI RADIOATTIVI E I TERRENI CONTAMINATI
	SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E DOMESTICI NON PERICOLOSI
SERVIZI	SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

ALBERO MERCEOLOGICO

I livello	II livello	III livello
	<p>SERVIZI DI PULIZIA</p> <p>SANIFICAZIONE AMBIENTALE</p> <p>SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO            SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA            SERVIZI DI PERITI            SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI            STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI            CONSULENZA</p>	<p>SERVIZI PER RIFIUTI RADIOATTIVI, TOSSICI, MEDICALI E PERICOLOSI            SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI E SERVIZI ANALOGHI</p> <p>SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE            SERVIZI DI PULIZIA DI SPIAGGE            SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER UFFICIO            SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI CONNESSI            SERVIZI DI RIMOZIONE DI GRAFFITI</p> <p>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE            SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ANTIPARASSITARIA            SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DI IMPIANTI</p> <p>AGRONOMICA            BIOLOGICA            BOTANICA            CHIMICA            FINANZIARIA            FISCALE            GEOLOGICA E FISICA            GESTIONALE            GIURIDICA            IDROGEOLOGICA            ORNITOLOGICA            PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE SCIENTIFICA            REVISIONE DEI CONTI            SERVIZI DI CONSULENZA IN SISTEMI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA            TRASPORTISTICA            ANALISI ECONOMICHE            SCIENTIFICA E TECNICA            ARCHEOLOGICA            IDRAULICA            IDROLOGICA            IDROGEOLOGICA            MODELLISTICA IDRAULICA            SCIENZE FORESTALI            URBANISTICA            SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO E DELL'OCCUPAZIONE</p>

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

I livello	II livello	III livello
ALBERO MERCEOLOGICO	<p>GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI            LOCAZIONE DI AULE E SALE E NOLEGGIO DELLA RELATIVA ATTREZZATURA            RICERCA DI MERCATO ED ECONOMICA, INDAGINI E STATISTICHE            SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA            SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE            SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DATI            SERVIZI DI CATALOGAZIONE            SERVIZI DI CERTIFICAZIONE            SERVIZI DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI            SERVIZI DI CONSEGNA COLLI            SERVIZI DI CONSULENZA PER QUESTIONI AMBIENTALI            SERVIZI DI DATTILOGRAFIA, TRATTAMENTO TESTI ED EDITORIA ELETTRONICA            SERVIZI DI INCHIESTA RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA            SERVIZI DI INTERPRETIATO, TRADUZIONE E TRASCRIZIONE            SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO            SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI            SERVIZI DI RICERCA SOCIALE            SERVIZI DI TRADUZIONE            SERVIZI POSTALI            SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI            SERVIZI STATISTICI            VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO            SERVIZI DI RICERCA ECONOMICA</p> <p>SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI            SERVIZI DI GESTIONE DI PROGETTI, ESCLUSI I PROGETTI DI COSTRUZIONE</p> <p>SERVIZI DI IDEAZIONE PROGETTI, ESCLUSI I PROGETTI DI COSTRUZIONE</p> <p>SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO            SERVIZI DI SUPERVISIONE DI PROGETTI, ESCLUSI I PROGETTI DI COSTRUZIONE            STUDIO DI FATTIBILITÀ            FORMAZIONE</p>	<p>PESCA            DEMANIO            IDRAULICA</p> <p>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE            ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI;            ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DI SOGGETTI OCCUPATI;            ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008;</p>

Allegato B - Delib.G.R. n. 9/28 del 23.2.2012

## ALBERO MERCEOLOGICO

I livello	II livello	III livello
	<p>SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI AL RILASCIO DEI CPI (CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI) PER I SITI REGIONALI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. DIGITALIZZAZIONE E DATA ENTRY LITOGRAFIA SERVIZI DI COLLAUDO (FINO A €20.000) SERVIZI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA SERVIZI DI FOTOGRAFIA AEREA SERVIZI DI FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHEGGI SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA E PAESAGGISTICA SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANCHE INTEGRATA (FINO A € 20.000) SERVIZI DI LITOGRAFIA SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SERVIZI DI PRODUZIONE DI FILM E VIDEO SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA SERVIZI DI STAMPA DIGITALE SERVIZI DI STAMPA E/O DI DISTRIBUZIONE SERVIZI DI STAMPA MATERIALE ELETTORALE SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE SERVIZI DI SVILUPPO FOTOGRAFICO SERVIZI FOTOGRAFICI E SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI IDROMETEOROLOGICI APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE ARMI, MUNIZIONI E RELATIVE PARTI ARTICOLI DI FERRAMENTA ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI IDROMETEOROLOGICI MATERIALE E STRUMENTAZIONE ELETTRICA MATERIALE E STRUMENTAZIONE FOTOGRAFICA MATERIALE E STRUMENTAZIONE IDRAULICA MATERIALI PER L'EDILIZIA STRUMENTI PER INVESTIGAZIONI STRUMENTI PER RILEVAMENTO GEOGRAFICO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, FOTOCOPIATORI E STAMPANTI FIORI PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI ACQUISTO E NOLEGGIO CAVALLI RADIO PORTATILI E RADIOTELEFONI .....</p>	<p>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO; PESCA E ACQUACOLTURA</p>
<p><b>FORNITURE E NOLEGGI VARI</b></p>		